

REGIMI CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali sono i seguenti:

- a) regime forfetario di cui alla 398/91.
- b) regime ordinario;
- b) regime semplificato;
- c) regime forfetario di cui all'art. 109-bis, D.P.R. 917/1986;.

a) Regime forfetario di cui alla L. 398/91

Il regime contabile previsto dalla legge 398/91 è certamente quello maggiormente utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per i numerosi vantaggi fiscali che esso offre.

Tale regime è applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e da una Federazione Sportiva Nazionale.

La norma agevolativa è applicabile qualora nel periodo di imposta precedente i proventi commerciali non abbiano superato il limite di € 250.000,00 considerando proventi commerciali i ricavi di cui all'art. 53 del Tuir e le sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir.

L'opzione per la L. 398/91 è vincolante per un quinquennio, ma se nel corso di un esercizio si supera il limite di € 250.000,00 si applica il regime di contabilità ordinaria dal mese successivo al verificarsi dell'evento.

Agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/91:

iva

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/91 determinano l'imposta sul valore aggiunto da versare in maniera forfetaria.

Tale regime prevede che l'iva sugli acquisti non viene detratta, mentre l'iva sulle vendite viene versata in base alle seguenti percentuali forfetarie:

- 50% dell'iva a debito sulle fatture emesse per i proventi commerciali generici, compresa la pubblicità;
- 90% dell'iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
- 2/3 dell'iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione telefonica.

L'iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell'1%, attraverso banca, posta ovvero il concessionario della riscossione.

Infine, la legge 398/91 prevede l'esonero dalla presentazione della Dichiarazione Iva annuale e dagli adempimenti connessi.

□ *Imposte dirette (I.r.e.s. e I.r.a.p.)*

Ai fini delle imposte dirette (IRES) l'imponibile viene determinato forfetariamente in misura pari al 3% dei proventi commerciali cui devono essere sommate le eventuali plusvalenze patrimoniali.

Ai fini I.R.A.P. il reddito imponibile si ottiene sommando al reddito ottenuto ai fini I.R.E.S. i costi indeducibili ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Attività Produttive.

Il reddito imponibile così ottenuto dovrà essere dichiarato presentando il Modello Unico – Enti non commerciali ed equiparati.

□ *Tenuta libri contabili.*

Con l'opzione della L. 398/91 l'associazione è esonerata dalla tenuta dei libri contabili previsti dal D.P.R. 633/72. Ai fini iva dovrà istituire solo il registro Iva D.M. 11.2.1997 nel quale si dovranno annotare entro il 15° giorno di ogni mese tutte le entrate conseguite dall'ente nel mese precedente, distinte in quote sociali, entrate commerciali, contributi da enti locali ed ogni altro tipo di entrate. Tale registro nella sua istituzione non fu predisposto per gli Enti non commerciali, in quanto è nato per essere utilizzato da altri contribuenti (contribuenti minimi) pertanto deve essere adattato da ogni associazione riportando le voci di entrata che interessano.

In base alle modifiche previste dalla L. 383/2001 è stato soppresso l'obbligo della vidimazione dei registri Iva.

L'associazione sportiva è obbligata alla tenuta di due libri sociali: il libro soci e il libro verbali assemblee.

Nel libro soci devono risultare annotati i dati dei soci componenti del Consiglio Direttivo, dei soci fondatori (cioè dei soci che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione) e dei soci ordinari che, successivamente, presentino domanda di ammissione all'associazione e che vengano ammessi con delibera assembleare della associazione. Quest'ultima, preferibilmente con periodicità trimestrale, deve aggiornare il proprio libro soci in base alle domande di ammissione ricevute ed accettate nel periodo di riferimento.

Nel libro verbali assemblee devono risultare tutti i verbali relativi alle assemblee dei soci. Tali verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del sodalizio. L'assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, e tutte le volte che i soci lo ritengano necessario durante la vita dell'associazione.

~~☐ art. 25, co. 2, L. 133/1999~~

Le agevolazioni previste dall' art. 25, co. 2, L. 133/99 si applicano solo alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, o da una Federazione Sportiva Nazionale, che abbiano optato per la L. 398/91. Pertanto sono esclusi da tale agevolazione le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco e le associazioni sportive dilettantistiche che non abbiano però optato per la 398/91.

In base a tale legge vengono esclusi dalla base imponibile i seguenti proventi:

- ricavi conseguiti con lo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- raccolte pubbliche di fondi effettuate nel rispetto dell'art. 108, co. 2-bis, D.P.R. 917/1986;
- proventi pubblicitari raccolti in occasione di manifestazioni sportive per un massimo di due eventi l'anno e per un ammontare massimo di € 51.645,69 annui.

La Circolare Ministeriale 43/2000 ha fornito dei chiarimenti su quali attività possono essere considerate connesse all'attività istituzionale, considerando tali:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- vendita materiale sportivo e gadget;
- sponsorizzazioni;
- cene sociali;
- lotterie.

Le raccolte pubbliche di fondi devono essere effettuate nel rispetto dell'art. 108 co. 2-bis, D.P.R. 914/1986 e cioè devono essere pubbliche, occasionali, effettuate tramite l'offerta di beni o di servizi di modico valore e organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le associazioni che organizzano una raccolta pubblica di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta, un rendiconto da dove risultino tutti i proventi e le spese relative alle raccolte di fondi organizzate. Tali rendiconti per chiarezza contabile vanno riportati in calce al bilancio annuale e allegati al libro verbali assemblee.

Obblighi previsti

In base alle disposizioni dettate dall'art. 25 della L. 133/99 le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate alla tenuta di uno o più conti correnti postali o bancari, dal quale devono far transitare tutti i pagamenti e le riscossioni di importo pari e superiore a € 516,46.

Il mancato rispetto di questa norma comporta all'associazione le conseguenze di seguito indicate.

Per i versamenti effettuati a favore dell'associazione:

- l'indeducibilità dal proprio reddito per il soggetto erogante;
- l'imponibilità e quindi la conseguente tassazione per l'associazione percipiente.

Per i pagamenti effettuati dall'associazione:

- l'imponibilità e la conseguente tassazione per il soggetto percipiente;
- **la decadenza dei benefici della 398/91 e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da € 258,23 a € 2.065,83) per l'associazione erogante.**

I mezzi di pagamento che l'associazione deve utilizzare per i pagamenti di importo pari o superiore a € 516,46 possono essere:

- bollettini di conto corrente postale;
- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile;
- bancomat o carta di credito.

b) Regime ordinario

Il regime contabile ordinario è obbligatorio per gli Enti non commerciali che nell'esercizio precedente hanno conseguito ricavi commerciali superiori a € 309.874,14 per le prestazioni di servizi ed € 516.456,90 per le altre attività.

Tale regime richiede la tenuta delle scritture contabili e degli altri registri previsti dal D.P.R. 633/1972 e D.P.R. 600/1973.

c) Regime semplificato.

Il regime contabile semplificato può essere adottato dagli Enti non commerciali qualora nell'esercizio precedente abbiano conseguito ricavi commerciali non superiori a € 309.874,14 per le prestazioni di servizi ed € 516.456,90 per le altre attività.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 D.P.R. 600/1973.

d) *Regime forfetario di cui all'art. 109 bis D.P.R. 917/1986*

Gli Enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono optare per il regime forfetario di cui all'art. 109 bis D.P.R. 917/1986 che consiste nell'applicare all'ammontare dei ricavi commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente:

1) attività di prestazioni di servizi:

fino a € 15.493,71 con coefficiente di utile pari al 15%;

oltre € 15.493,71 fino a € 185.924,48 con coefficiente di utile pari al 25%;

2) altre attività

fino a € 25.822,84 con coefficiente di utile pari al 10%;

oltre € 25.822,84 fino a € 516.456,90 con coefficiente di utile pari al 15%.

Scheda riepilogativa del trattamento dei proventi in base al regime L. 398/91

Attività	Ai fini IRES/IRAP	Ai fini I.V.A.	Adempimento
Proventi attività istituzionale	Non producono reddito	Non producono ricavi I.V.A.	Rendiconto finale e contabilità periodica
Proventi spettacoli sportivi (Biglietteria)	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 50%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi commerciali	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 50%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi per sponsorizzazioni	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 10%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi da diritti di ripresa	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 33%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24